Spett.le Consorzio”di Bonifica Ugento li Foggi

Via SP:72 Ugento-Casarano km.2

73059 Ugento – Lecce -

***Oggetto:-Istanza autotutela per l’annullamento avviso di pagamento nr.\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ - Quota consortile anno 2016/17.***

Io sottoscritto **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, avendo ricevuto il sollecito di pagamento in oggetto **n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, con cui è stato richiesto l’importo di €.\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00), a titolo di quota consortile per l’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, evidenzio come la pretesa impositiva di codesto Consorzio sia priva di fondamento, nonché illegittima sotto più profili, e ciò per le ragioni che seguono.

PREMESSO

La Legge Regionale n. 1 del 03.02.2017, entrata in vigore a far data dal 06/02/2017 e che, quindi, la stessa produce effetti ed esclusivamente dal 06/02/2017, la Regione Puglia ha soppresso i Consorzi di Bonifica commissariati (art. 2 comma 1); pertanto i Consorzi di Bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia sono stati immediatamente soppressi ed in loro vece è stato contestualmente istituito il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia che assume le funzioni e la gestione degli Enti soppressi. Alla luce di tale determinazione e della soppressione dei Consorzi ad opera della Legge Reg. n. 1/2017, mi chiedo, quale legittimazione abbia un Ente soppresso di richiedere il pagamento di tributi per l’anno 2017 e successivi; considerando che l’annualità 2016 è comunque prescritta.

Nel merito

Contesto, in primo luogo, che gl’immobili di mia proprietà, in relazione al quale è stato richiesto il pagamento del contributo, tragga dall’attività svolta da codesto Ente un beneficio specifico e diretto, tale da incidere sul valore fondiario del bene, ed in ogni caso avente le caratteristiche – richieste dalla consolidata giurisprudenza – per legittimare l’imposizione del contributo di bonifica.

Non risulta, infatti, lo svolgimento di alcuna attività seriamente e concretamente apprezzabile da parte di codesto Ente nell’area in cui sono ubicati gl’immobili di mia proprietà, meno che mai in grado di determinare beneficio in favore dell’immobile medesimo***.***

A quanto precede, già di per sè costituente argomento decisivo per escludere la sussistenza dei requisiti per l’imposizione del contributo di bonifica, va aggiunta l’evidente illegittimità – comportante carenza assoluta dei presupposti che giustificano l’imposizione consortile – del procedimento che ha portato all’emissione dell’avviso di pagamento (ed eventualmente della cartella di pagamento, ove – in seguito – codesto Ente ritenesse di dover dare avvio alla fase di riscossione coattiva).

In proposito, ricordo che l’art. 17 L.R. Puglia 4/2012 prescrive l’obbligo del pagamento dei contributi consortili da parte dei proprietari di immobili che ***traggano beneficio diretto e specifico dagli interventi pubblici di bonifica e di irrigazione, laddove stabilisce che*:** “1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell’articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono ***un beneficio diretto e specifico***, di cui all’articolo 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

Né può essere fonte di obbligo di contribuzione la realizzazione di opere destinate a scopi ***di interesse generale***, tali da comportare il miglioramento complessivo del territorio ricompreso nel perimetro consortile.

Non è perciò sufficiente, ai fini dell’imposizione di contributi consortili, la sola qualità di proprietario di un immobile ubicato nel comprensorio consortile, ma è altresì necessaria la sussistenza di un beneficio recato all’immobile ubicato nel perimetro di contribuenza dalle opere realizzate dal consorzio di bonifica*.*

Inoltre in merito all'imposizione del tributo consortile, **è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 19 ottobre 2018 numero 188**, la quale ha modificato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di presupposti di imponibilità del contributo consortile.

In particolare il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale e futuro perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. In ogni caso **il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica**, e cioè deve tradursi in una qualità del fondo. ( ***Sentenza nr.989 del 26/05/2021 CTP di Lecce***)

Tanto premesso, invito e diffido codesto spett.le Consorzio a voler desistere da qualsivoglia ulteriore azione nei miei confronti, revocando in autotutela l’avviso di pagamento inviatomi e, comunque, sospendendo con immediatezza ogni ulteriore attività di riscossione.

Preciso che l’eventuale avvio di azione esecutiva da parte del Consorzio nonostante tutto quanto sopra, determinerebbe gravi danni allo scrivente, danni di cui sarà chiamato a rispondere sia il Consorzio, in quanto tale, che personalmente tutti coloro – amministratori e dirigenti – che, con il proprio comportamento, avranno causato tale situazione.

A fronte infatti di quanto sin qui delineato e della diffida da me intimata, il pervicace avvio dell’attività di esazione ed eventualmente di esecuzione non potrebbe non assumere i connotati della colpa, riconducibile alle persone.

Aggiungo che l’avvio della fase esecutiva nonostante le ampie, articolate – e ben fondate –contestazioni di cui sopra esponendo il Consorzio a non trascurabili esborsi, determinerà danno amministrativo di cui parimenti saranno chiamati a rispondere personalmente tutti coloro che, con il proprio comportamento, avranno causato la relativa situazione.

Per quanto ovvio, preciso che l’eventuale incasso dal sottoscritto di qualsivoglia somma da parte di codesto Ente (in qualsiasi forma esso dovesse verificarsi), avverrebbe con la mia più ampia riserva di ripetizione di quanto pagato, all’esito del contenzioso come sopra instaurato e dell’ulteriore che, occorrendo, lo scrivente si riserva di attivare.

Distinti saluti.

Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_